ALLEGATO

al parere del Comitato economico e sociale

I. L'emendamento che segue è stato respinto nel corso dei dibattiti:

Punto 1.5

Modificare e completare come segue:

«Il Comitato constata che la direttiva si applica alle derrate alimentari presentate in imballaggi preconfezionati, e che inoltre si può applicare anche alle derrate vendute non imballate al consumatore finale. Essa non si applica invece ai prodotti intermedi».

Esito della votazione:

Voti favorevoli: 2, voti contrari: maggioranza, astensioni: 5.

II. In seguito ad un emendamento accolto nel corso dei dibattiti è stato modificato il seguente passo del parere della sezione:

Punto 2.21.4

«Una volta precisate le suddette condizioni, il fabbricante può stabilire con un sufficiente margine di sicurezza il lasso di tempo durante il quale le derrate saranno pienamente commestibili e conserveranno tutte le loro qualità essenziali».

Esito della votazione:

Modifica adottata all'unanimità.

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 133 del 14 giugno 1976, pagina 25.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 12 maggio 1976 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 141ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 29 e 30 settembre 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la richiesta di parere del Consiglio delle Comunità europee in data 12 maggio 1976,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea e in particolare l'articolo 198,

vista la decisione del proprio ufficio di presidenza di affidare alla sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo» la stesura di un parere e di una relazione (decisione del 13 maggio 1976),

visto il parere emesso dalla sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo» il 16 settembre 1976,

ascoltata la relazione del sig. Eboli, relatore,

visto quanto deliberato nel corso della 141ª sessione plenaria, svoltasi il 29 e 30 settembre 1976 (seduta del 29 settembre 1976),

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE

all'unanimità:

Il Comitato approva la proposta di decisione, fatte salve le osservazioni e le proposte che seguono.

1. Osservazioni d'ordine generale

1.1. L'obiettivo della proposta della Commissione risponde al principio più volte affermato dal Comitato e dalla Commissione medesima nel suo secondo programma d'azione in materia d'ambiente secondo il quale la prevenzione dei rischi per l'ambiente connessi all'inquinamento da fattori fisici, chimici e biologici, trova il suo principale supporto nella conoscenza approfondita dei fenomeni, conoscenza inoltre indispensabile per un'azione coordinata a livello comunitario.

1.2. Il Comitato si compiace pertanto dell'iniziativa della Commissione che accresce le possibilità di intervento ecologico in un settore particolarmente delicato quale quello delle acque dolci superficiali il cui inquinamento comporta, come l'esperienza ha già dimostrato, notevoli danni alla salute dell'uomo e delle specie vegetali e animali la cui integrità è decisamente influenzata dalla qualità delle acque medesime.

1.3. È anche da non trascurare l'aspetto più particolarmente estetico, quale ad esempio la presenza di sostanze o rifiuti che influenzano il colore o l'odore delle acque.

1.4. Per quanto riguarda i metodi di prelievo, di conservazione dei campioni e di misurazione, il Comitato prende atto delle difficoltà attuali di pervenire ad una uniformazione di tali metodi. La soluzione proposta dalla Commissione relativa all'utilizzazione di formulari uniformi e alle modalità di presentazione ad essi connessi, consente secondo il Comitato un'immediata operatività nel settore e potrebbe costituire la base di una unificazione dei metodi auspicabile ai fini di rendere più concreta la comparabilità dei risultati delle informazioni.

1.5. Il Comitato auspica, infine, che la creazione di nuove stazioni di prelievo e di misura, destinate ad accrescere la conoscenza della qualità delle acque, avvenga nel più breve tempo possibile e, se del caso, anche tramite incentivazioni comunitarie.

2. Osservazioni d'ordine particolare

2.1. *Articolo 6*

2.1.1. Il Comitato ritiene che l'adeguamento della decisione al progresso tecnico previsto in tale articolo debba tener conto anche dell'aspetto relativo all'uniformità dei metodi.

2.1.2. Esso propone pertanto di aggiungere un terzo trattino così redatto:

«— i metodi di prelievo, di conservazione dei campioni e di misurazione».

2.2. *Articolo 8*

2.2.1. Il Comitato ritiene opportuno che per il comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della presente decisione venga stabilito il principio che esso dovrà riunirsi a scadenza fisse.

2.2.2. Esso propone pertanto che il primo paragrafo di tale articolo venga completato come segue:

«. . . e comunque una volta all'anno».

3. **Allegato II**

3.1. Pur essendo consapevole delle difficoltà che ciò implica, il Comitato suggerisce, riguardo ai parametri chimici, che fra le sostanze oggetto dello scambio delle informazioni vengano considerate anche il cromo esavalente e i solfati.

3.2. Per quanto attiene invece ai parametri microbiologici, il Comitato ritiene opportuno prevedere la procedura della semina in agar a 37 e a 22 centigradi per ottenere una visione generale dell'inquinamento batterico.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1976.

Il Presidente
del Comitato economico e sociale
Henri CANONGE

Parere in merito ad una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento del mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili

Il testo che ha formato oggetto della consultazione è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 122 del 3 giugno 1976, pagina 2.

A. FONDAMENTO GIURIDICO DEL PARERE

Il Consiglio ha deciso in data 18 maggio 1976 di consultare, conformemente alle disposizioni dell'articolo 198 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

B. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Il Comitato economico e sociale ha emesso il parere sull'argomento summenzionato nel corso della 141ª sessione plenaria, svoltasi a Bruxelles il 29 e 30 settembre 1976.

Il testo del parere viene riportato in appresso:

IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in particolare l'articolo 198,

vista la richiesta — presentata dal Consiglio delle Comunità europee il 18 maggio 1976 — di un parere,

vista la decisione — presa dal proprio ufficio di presidenza il 13 maggio 1976, in previsione della imminente consultazione — di incaricare la sezione «Ecologia, salute pubblica e consumo» di preparare il parere e la relazione al riguardo,

visti i propri precedenti pareri sull'argomento, e in particolare quello sulla «Proposta di direttiva del Consiglio sullo scarico deliberato di rifiuti in mare» [1],

[1] GU n. C 197 del 23. 8. 1976.